

IN BREVE n. 003-2019

a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore

**Le pensioni di 4.500 sono d'oro, ma 20mila euro, per lo più tasse esenti, cosa sono?
Le pensioni sono state pagate a fior di contributi, ma i 20 mila euro sono presi dalle tasche dei cittadini!!!**

IN DIFESA DEI PENSIONATI
CHI HA DAVVERO IL SEDERE AL CALDO
di **Alessandro Sallusti**

La scena è la seguente. C'è un Tizio che per non lavorare guadagna fino a quindicimila euro al mese di soldi pubblici, cioè pagati dai contribuenti tra i quali ci sono ovviamente anche i pensionati, che si scaglia al grido di «taci tu che hai il cu... al caldo!» contro un pensionato che si stava lamentando del taglio del suo assegno di cinquemila euro. In sintesi: Tizio guadagna tre volte tanto Caio ma gli dà del benestante ingrato. La scena non è tratta da una commedia dell'assurdo, ma è accaduta davvero l'altra sera in diretta tv a *Piazza Pulita*, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli.

Tizio è Gianluigi Paragone, ex giornalista leghista sempre molto ben pagato (quando diresse *La Padania* prima e *Libero* poi, ovviamente anche con soldi presi dai contributi pubblici, cioè anche dai pensionati) e oggi senatore dei Cinquestelle. Il pensionato in questione è un signore molto dignitoso che si è presentato in trasmissione con un gilet giallo, divisa un po' troppo generosamente diventata simbolo delle proteste dei contribuenti spennati.

Nella sua vita lavorativa questo signore ha versato oltre due milioni di contributi, negli ultimi dieci anni 38mila euro glieli hanno già portati via in prelievi forzosi di solidarietà e oggi non ci sta che il governo di cui Paragone fa parte gliene sottragga altri cinquecento ogni mese.

A differenza di Paragone, lui non pesa sulla comunità, sta parlando di soldi suoi, dati negli anni in affitto allo Stato, e semplicemente li vorrebbe indietro come pattuito. Se poi ritenesse di aiutare il prossimo in difficoltà con quei soldi, sono affari suoi.

Ora, ditemi voi chi tra questi due signori ha «il cu... al caldo». Il lavoratore onesto (se non lo fosse stato non avrebbe versato due milioni di contributi) o il politico grillino mantenuto sia (in parte) durante la sua vita professionale, sia (totalmente e generosamente) oggi da senatore? Non c'è bisogno del termometro per dare la risposta scientificamente esatta.

Piuttosto andrebbe tenuto sotto controllo medico il livello di arroganza, questa sì elitaria, dei Cinquestelle.

Ma forse non basta. Se nel giorno in cui si certifica il tracollo della produzione industriale Di Maio parla di «boom economico», urge l'intervento dello psichiatra. Una volta, ai tempi dei manicomi, si sarebbe detto: chiamate gli infermieri.

PAESE REALE La piazza dello scorso novembre a Torino

LO STOP COSTEREBBE PIÙ CHE CO
Otto motivi per
Oggi il Nord produttivo in
di **Francesco Forte**

È paradossale che in una fase pre-recessi blocchi una grande opera che può essere lerata senza costi finanziari per lo Stato che le imprese presentano il conto al commi con dilazioni e possono finanziarsi scontan fatture.

CROLLA LA PRODUZIONE
FINE DEL BLUP
L'Istat vede nero. E Salvini si
Ma Di Maio delira: «Presto

CI MANCAVA IL REDDITO DI «AMICIZIA»

POLTRONA BOLLENTE Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Il ministro della Giustizia che assume l'ex coinquilino
Domenico Di Sanzo
a pagina 9

PER I 2
Berl
«Il 2
Fabrizi

Il blu
sul Titan
l'Istat ha
industrial
di possibi
che perch
ta l'Europ
a questo s
per bocca
una crisi ec
ra un otti
presto vivr

Silvio
lo azzur
lia, il pr
in tutte
dire no

PENSIONI - 2019 e CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE PENSIONI D'ORO

Legge di Bilancio 2019, al via il prelievo per il contributo di solidarietà sulle pensioni così dette d'oro.

L'articolo 1, co. 261 della legge 145/2018

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

introduce per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2019 un prelievo straordinario articolato su cinque fasce in forma progressiva, a partire da 100mila euro lordi l'anno, cioè circa 5mila euro netti al mese e cresceranno nel corso del quinquennio essendo legati all'inflazione.

Nello specifico il taglio sarà del 15% sulla parte di assegno superiore a 100mila euro e fino a 130mila, del 25% sulla parte compresa tra 130mila e 200mila, del 30% tra 200mila e 350mila, 35% tra 350 e 500mila euro, del 40% oltre i 500mila euro (in tabella sono espone le incisioni).

La riduzione interesserà tutte le pensioni dirette ad eccezione solo di quelle interamente calcolate interamente col sistema contributivo (colpite quelle col sistema retributivo e anche quelle col sistema misto e, colmo dei colmi, sembrerebbe senza scorporo della parte calcolata col sistema contributivo).

Il Contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro (2019-2023)		
Importo lordo della pensione annua		Misura della Riduzione
Oltre	Sino a	
€ 100.000,00	€ 130.000,00	15%
€ 130.000,01	€ 200.000,00	25%
€ 200.000,01	€ 350.000,00	30%
€ 350.000,01	€ 500.000,00	35%
€ 500.000,01	-	40%
L'importo lordo della pensione a seguito dell'applicazione del contributo di solidarietà non può ridursi al di sotto dei 100mila euro lordi annui. Sono dispensate dall'incisione le pensioni ai superstiti, le pensioni interamente calcolate con il sistema contributivo, le pensioni assegnate alla vittime del dovere o del terrorismo e le pensioni di invalidità.		
PensioniOggi.it		

Niente prelievi per le pensioni vittime del dovere e del terrorismo, le pensioni ai superstiti e le prestazioni di invalidità. Le pensioni erogate dalla Casse professionali sono fuori dai tagli, però potrebbero giocare nel cumulo.

Interessante la tabella di PensioniOggi

LEGGE DI BILANCIO 2019 - I FURTI SULLA RIVALUTAZIONE

Importo della pensione a dicembre 2018	Come sarebbe dovuto essere	Come applicato in base alla Finanziaria 2019	Perdita annua strutturale per sempre che si sommerà a quelle degli anni precedenti
sino a 1.521	100% Istat +1,10 %	100% Istat +1,10%	0,00
da 1.522 a 2.029	90% Istat +0,99 %	97% Istat +1,067%	7,08
da 2.030 a 2.537	75% Istat +0,825%	77% Istat +0,847%	69,36
da 2.538 a 3.042		52% Istat +0,572%	176,76
da 3.043 a 4.059		47% Istat +0,517%	248,40
da 4.060 a 4.566		45% Istat +0,495%	313,08
oltre 4.566		40% Istat +0,440%	739,20

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 16 gennaio 2019 per il mese di DICEMBRE 2018

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - DICEMBRE 2018

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,1%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2017, vanno rivalutate dello **2,241840**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: dicembre 2018 - aggiornato: 16 gennaio 2019 - prossimo aggiornamento: 21 febbraio 2019

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,8

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA). Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI e FAMILIARI A CARICO

Domanda

Posso dedurre i contributi versati per mia figlia che è fiscalmente a mio carico?

Risponde G. Napolitano

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Si ha diritto alla deduzione anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Tuir - art.10 comma 1 lettera e

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge , nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;

e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

PENSIONI - ADEGUAMENTI ALLE SPERANZE DI VITA estratto da

PensioniOggi

Il Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha previsto dal 1° gennaio 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata).

- ✓ Il primo adeguamento si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi (decreto 6 dicembre 2011);
- ✓ il secondo adeguamento ha avuto luogo nel 2016 ed è stato pari a 4 mesi (decreto 16 dicembre 2014 e Circolare Inps 63/2015);

- ✓ il terzo adeguamento è scattato il 1° gennaio 2019 in misura pari a 5 mesi (decreto 5 dicembre 2017; Circolare Inps 62/2018);
- ✓ da questa data in poi gli adeguamenti hanno cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via (gli aumenti sono stimati in circa 2-3 mesi a biennio).

Sospensioni degli adeguamenti sono previsti per i così detti lavori usuranti, gravosi e lavoratori precoci a determinate condizioni.

Ricordiamo che il Governo Conte ha annunciato il blocco retroattivo della speranza di vita dal 1° gennaio 2019 ai requisiti della pensione anticipata per tutti i lavoratori in un decreto legge atteso a breve.

La tavola sottostante evidenzia, pertanto, il probabile andamento degli adeguamenti alla speranza di vita rispetto ai due scenari sopra menzionati: il primo agganciato allo scenario demografico Istat 2011, il secondo l'ultima proiezione elaborata dalla RGS sulla base dello scenario demografico 2016.

Pensione di Vecchiaia									Pensione Anticipata				
Anno	Lavoratori Dipendenti ed Autonomi, Lavoratrici Pubblico Impiego		Lavoratrici Dipendenti settore Privato		Lavoratrici autonome		Uomini e Donne		Uomini e donne*		Uomini e Donne		
	Ordinaria						Contributiva		Ordinaria		Contributiva		
	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	
2015	66 e 3	66 e 3	63 e 9	63 e 9	64 e 9	64 e 9	70 e 3	70 e 3	42 e 6	42 e 6	63 e 3	63 e 3	
2016	66 e 7	66 e 7	65 e 7	65 e 7	66 e 1	66 e 1	70 e 7	70 e 7	42 e 10	42 e 10	63 e 7	63 e 7	
2017	66 e 7	66 e 7	65 e 7	65 e 7	66 e 1	66 e 1	70 e 7	70 e 7	42 e 10	42 e 10	63 e 7	63 e 7	
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	70 e 7	70 e 7	42 e 10	42 e 10	63 e 7	63 e 7	
2019	67	67	67	67	67	67	71	71	43 e 3	43 e 3	64	64	
2020	67	67	67	67	67	67	71	71	43 e 3	43 e 3	64	64	
2021	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	71 e 3	43 e 6	43 e 6	64 e 3	64 e 3	
2022	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	71 e 3	43 e 6	43 e 6	64 e 3	64 e 3	
2023	67 e 5	67 e 4	67 e 5	67 e 4	67 e 5	67 e 4	71 e 5	71 e 4	43 e 8	43 e 7	64 e 5	64 e 4	
2024	67 e 5	67 e 4	67 e 5	67 e 4	67 e 5	67 e 4	71 e 5	71 e 4	43 e 8	43 e 7	64 e 5	64 e 4	
2025	67 e 9	67 e 6	67 e 9	67 e 6	67 e 9	67 e 6	71 e 9	71 e 6	44	43 e 9	64 e 9	64 e 6	
PensioniOggi.it													
La tabella mostra come cambieranno i requisiti minimi per accedere al trattamento di vecchiaia e a quello anticipato sulla base dei due scenari demografici elaborati dalla RGS nel 2011 e nel 2016. I valori successivi al 2020 non sono definitivi * Si riferisce alla contribuzione maturata (non all'età); per le donne il requisito contributivo è ridotto di un anno													

ALLEGATO A PARTE - DECRETI 2011 - 2014 - 2017 (documento 011)

INPS Circolare n.63/2015 (documento 012)

INPS Circolare n.62/2018 (documento 013)

UN AUGURIO AD ARRIVARE AI 100 E PIU' ANNI...??? SPERIAMO!

MA UNA DOMANDA: SI SARA' ANCORA GAGLIARDI E PRODUTTIVI A 65, 70, 75 ANNI?

Ti faresti operare dal chirurgo settantacinquenne? Faresti guidare un camion dall'autista settantenne o scaricare le merci a un uomo di settant'anni? E che diresti di un pilota di 70 anni?

ARROTONDAMENTO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Nel pubblico impiego sino a tutto il 1997 era possibile l'arrotondamento a un mese e a un anno in caso di 16 giorni nel mese o di 6 mesi + 1 giorno per l'anno, dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici.

L'articolo 59, comma 1, lettera b della legge 449/1997

b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ha abolito l'arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori ai 6 mesi dal 1° gennaio 1998 e coll'articolo 3 della legge n. 274 del 1991 si confermava però che *"il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore"*.

Colla riforma Fornero, l'Inps mutando l'orientamento amministrativo ha tagliato questo arrotondamento dell'anzianità al mese superiore, andando ad incidere non solo nel trattamento di pensione, ma anche con retroattività nella maturazione del calcolo retributivo al 31 dicembre 1995. Si è aperto un contenzioso e tribunali hanno sconfessato questo orientamento riconoscendo i criteri vigenti sino al 31 dicembre 2011 (ex nunc e non ex tunc) in quanto mai superati da disposizioni di legge: in particolare Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, sentenza n.46 del 2014 e Corte dei conti, sezione Sardegna, sentenza n. 93 del 2014).

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/il-mancato-arrotondamento-dell-anzianita-contributiva-penalizza-il-calcolo-della-pensione-9878979#ixzz5QOpR2iUK>

POERIO e TV

Lettera aperta del prof. Michele Poerio - Segretario Confedir, Presidente Federspev, Presidente Forum Pensionati

Dopo le tre mie ultime partecipazioni, a titolo personale, a talk show tv sul tema dei prelievi alle pensioni devo purtroppo prendere atto che tutto finisce sempre in rissa e che non mi è mai stata concessa la parola per il tempo sufficiente ad approfondire temi fondamentali quali la mancanza di un serio progetto di aggiornamento della previdenza che assicuri una adeguata pensione ai giovani e la continua perdita del potere d'acquisto che stanno subendo milioni di pensionati a causa del protrarsi dei tagli alla perequazione.

Quanto sopra mi obbliga, mio malgrado, a prendere la decisione di fare d'ora in poi un'attenta valutazione delle trasmissioni a cui partecipare e di scartare tutte quelle che non garantiscano agli ospiti il tempo di dire ciò che pensano senza impedimenti e/o sovrapposizioni dei vari urlatori di turno.

Deve finire che il quadro previdenziale, drammatico per i pensionati di oggi e di domani, venga costantemente nascosto coprendolo alla nausea con il demagogico argomento delle "pensioni d'oro".

Con un argomento che riguarda 20 mila pensionati circa, se ne coprono altri che riguardano milioni di pensionati: questo giochetto deve finire!

AGENZIA ENTRATE - COMUNICATO STAMPA: 730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis Pronti i modelli 2019 in versione definitiva

Disponibili sul sito

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/>)

dell'Agenzia delle Entrate i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74 bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni. Diverse le novità. Nel 730, ad esempio, fa il suo ingresso la detrazione per le spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, mentre nel modello Iva trovano spazio le ultime disposizioni in materia di Gruppo Iva. La Certificazione unica, inoltre, apre al credito Inps relativo all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.).

Modello 730/2019: new entry gli incentivi per assicurazioni e trasporto pubblico - Entrano nel 730 alcune novità, dalle detrazioni d'imposta delle spese per l'abbonamento al trasporto pubblico a quelle per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo. Inoltre, trovano spazio le nuove riduzioni d'imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell'apprendimento, per la sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico. L'Agenzia ricorda che per fruire delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico è necessario comunicare all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Modello Iva/2019, cambiamenti per gruppi Iva e regime forfettario - Novità anche per i contribuenti Iva. Nel modello è stato inserito il rigo VA16 per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un Gruppo Iva (artt. 70-bis e seguenti del Dpr n. 633/1972). I contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente l'ingresso nel Gruppo. È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019. Infine, nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal Dl n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfettario della legge n. 190 del 2014.

Certificazione Unica 2019, spazio ad A.P.E e particolari tipologie reddituali - Nella Certificazione unica 2019 vengono inseriti alcuni campi per l'indicazione del credito riconosciuto dall'Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016. Nel modello è stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.

Pronti anche i modelli 770 e Cupe - Disponibili da oggi anche il modello 770/2019 e lo schema di Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche l'equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa. È stato, inoltre, previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di interesse generale (Social Lending).

Provvedimento di approvazione, istruzioni e i modelli di:

• **730/2019**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+730>

- **770/2019**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/lsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+770>

- **Iva/2019**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/lsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+iva>

- **Cupe**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/lsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+cupe>

- **Certificazione Unica Cu/2019**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/lsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+certificazione+unica>

- **IVA 74 bis**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/lsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+iva+74+bis>

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' e CASSE PRIVATIZZATE dal sito di Franco Abruzzo

Sono diventate sei in poco più di un mese le sentenze con cui la Cassazione ha bocciato il cd. "contributo di solidarietà" - o taglio delle pensioni degli iscritti - delle Casse previdenziali privatizzate non espressamente previsto per legge, ma deciso da una delibera di un singolo ente avallata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal 2004 ad oggi le sentenze sono 35, tutte avverse alle Casse.

Pubblichiamo la più recente (la n. 603/2019).

TESTO di Pierluigi Franz IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25780>

MATERNITA' e BENEFICI 2019

Bonus asilo nido 2019: dal 28 gennaio servizio per le domande attivo (dal sito INPS)

Dalle 10 di lunedì 28 gennaio è attivo il servizio online per [richiedere il bonus asilo nido](#) per il 2019.

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l'attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.

LEGGE 145/2018 - art.1 comma 488

488. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

Bonus bebè o assegno natalità - introdotto dalla finanziaria 2015 è un assegno mensile per figli nati o adottati agganciato al reddito. Il decreto fiscale (art.23-quater DL 119/2018 convertito in legge 136/2018) lo ha prorogato per il 2019:

- **primo figlio**
 - 96 euro (80 al mese per 12 mesi) se Isee tra 7.001 e 25.000 euro annui;
 - 1.920 euro (160 al mese per 12 mesi) se Isee tra 0 e 7.000 euro annui.
- **figli oltre al primo**
 - 1.152 euro (96 al mese per 12 mesi) se Isee tra 7.001 e 25.000 euro annui;
 - 2.304 euro (192 al mese per 12 mesi) se Isee tra 0 e 7.000 euro annui.

LEGGE 136/2018 - art.23quater

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.

Premio alle nascite - introdotto dalla legge di Bilancio 2017 a decorrere dal 2017. 800 euro una tantum a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

LEGGE 232/2016 - art.1 comma 353

353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

INPS - SUPPLEMENTO DI PENSIONE PER PENSIONATI CHE CONTINUANO A CONTRIBUIRE - fonte: sito Inps

Il supplemento è un **incremento della pensione** liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.

Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità.

Decorrenza

I supplementi decorrono **dal primo giorno del mese successivo** a quello di presentazione della domanda, se a tale data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

Quanto spetta

L'importo del supplemento **incrementa** l'importo della pensione a calcolo. Tuttavia, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l'importo potrebbe risultare assorbito dall'integrazione stessa: in caso di **assorbimento totale**, l'importo in pagamento non varia; in caso di **assorbimento parziale**, è corrisposta l'eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite **dal 1° gennaio 2012** è effettuato con il sistema di **calcolo contributivo**. Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.

Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia, l'accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la **totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri** e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.

Requisiti

Il supplemento di pensione può essere concesso solo decorso un **periodo di tempo minimo** dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento.

La disciplina è **differente** a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati o accreditati nel **FPLD** successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi **almeno cinque anni** dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l'interessato può richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta nell'AGO.

I contributi versati o accreditati prima o dopo il pensionamento nel **FPLD** danno luogo, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che al momento della domanda sia stata compiuta l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle **gestioni dei lavoratori autonomi** e che siano trascorsi **almeno cinque anni** dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Ferma restando la condizione del compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l'interessato può richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Dunque in questo caso, a differenza del primo, la liquidazione del primo supplemento non può avvenire prima che sia stata compiuta l'età pensionabile prevista nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.

I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle **gestioni dei lavoratori autonomi** sia nell'AGO danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purchè siano trascorsi **almeno cinque anni** dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Tuttavia l'interessato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati nella **Gestione Separata** per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi **due anni** dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Non è necessario aver compiuto l'età pensionabile per la vecchiaia previsto nella gestione.

I contributi versati o accreditati nella **Gestione dei lavoratori spettacolo e sport** (ex ENPALS) successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi **almeno cinque anni** dalla data di decorrenza della

pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l'interessato ha la facoltà di richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta. A tal proposito, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione, bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia come da ultimo modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157.

Di seguito i gruppi di appartenenza di tali categorie di lavoratori:

- Gruppo Ballo;
- Gruppo Cantanti Orchestrali;
- Gruppo Attori Conduttori;
- Gruppo Sportivi Professionisti.

Si precisa che, per i supplementi da riconoscere su pensioni con diritto perfezionato dal 2012, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l'accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

ENPAM - PENSIONE SUPPLEMENTARE - “QUOTA B” – fonte: sito Enpam

Requisiti

Agli iscritti che contribuiscono alla Quota B dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, spetta un supplemento di pensione.

Decorrenza

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di versamento dell'ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.

Determinazione della Prestazione

La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia. I coefficienti di rendimento, indicati nella Tabella A, allegata al Regolamento del Fondo sono pari, dall'1.1.2013, alle seguenti aliquote:

- 1,03% per ogni anno di contribuzione intera;
- 0,51% per ogni anno di contribuzione ridotta.

Note

Il supplemento di pensione viene liquidato d'ufficio dall'Ente ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Non è quindi richiesta la presentazione di una specifica domanda in tal senso.

Agli iscritti che hanno iniziato a contribuire alla Quota B dopo il raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente (iscritti tardivi) e che continuano a contribuire alla gestione dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, spetta un supplemento di pensione calcolato secondo il sistema contributivo di cui alla Legge 335/95 s.m.i.

MMG, COME AUMENTARE LA PENSIONE - da Redazione EnpamPrevidenza n. 2 del 16 gennaio 2019

C'è tempo fino al 31 gennaio per poter far aumentare l'importo della futura pensione.

Fino alla fine del mese resta aperta la finestra annuale per i medici di medicina generale che vogliono richiedere alla propria Asl l'incremento o la modifica dell'aliquota modulare.

La misura implica il versamento volontario di una quota contributiva aggiuntiva a proprio carico compresa tra l'uno e il 5 per cento, che consentirà di percepire una quota di pensione ulteriore.

L'aliquota indicata resta confermata negli anni a seguire, salvo richiesta di modifica da comunicare entro il 31 gennaio.

La possibilità riguarda i medici appartenenti alle categorie professionali dell'**assistenza primaria**, della **continuità assistenziale**, dell'**emergenza sanitaria territoriale**, nonché i **pediatri di libera scelta** e gli **specialisti esterni**.

Per i professionisti che non ne possono usufruire sono a disposizione altre soluzioni per migliorare la propria posizione previdenziale e aumentare l'assegno di pensione Enpam.

Il **riscatto**, ad esempio, consente di far valere ai fini della pensione i periodi che non sono coperti da contribuzione garantendo un aumento dell'anzianità contributiva e un incremento dell'assegno di pensione in cambio del versamento di una cifra interamente deducibile.

L'**allineamento** (o riscatto di allineamento) permette invece di allineare i contributi già pagati a una contribuzione più alta versata nei periodi in cui si è lavorato di più e quindi il reddito è stato maggiore, ottenendo un incremento dell'importo della pensione ma non dell'anzianità contributiva.

Per tutti inoltre c'è la possibilità di crearsi una pensione complementare aderendo a **FondoSanità**, il fondo chiuso riservato ai lavoratori del settore che consente una deducibilità delle somme fino a oltre cinquemila euro e che dopo aver siglato le nuove convenzioni di gestione, punta quest'anno a un'ulteriore ottimizzazione dei rendimenti ([leggi l'articolo](#)).

Come fare per:

Aumentare la pensione - Aliquota modulare

per aprire CTRL + clic

PEREQUAZIONE, IL BLOCCO COSTA CARO AI DIPENDENTI - da

Redazione EnpamPrevidenza n. 2 del 16 gennaio 2019

La legge di bilancio 2019 non contiene solo Quota 100 e il taglio alle cosiddette "pensioni d'oro", ma per gli ex dipendenti anche un meno pubblicizzato intervento restrittivo sulla rivalutazione delle pensioni, il meccanismo che consente un modesto recupero di valore sulla base dell'inflazione dell'anno precedente.

Il pieno recupero, pari quest'anno all'1,1 (100 per cento), è riconosciuto solamente alle pensioni che non superino tre volte il minimo Inps (circa 1.500 euro lordi al mese) mentre con l'aumentare dell'importo la misura della rivalutazione è stata ridotta a percentuali che vanno dal 97 al 40 per cento, in base all'importo percepito (vedi tabella sotto).

LA PEREQUAZIONE INPS 2019

- importo superiore a 3 volte, ma inferiore a 4 volte (2.052,04€): 97% del tasso di riferimento, ossia 1,067%;
- importo superiore a 4 volte, ma inferiore a 5 volte (2.565,05€): 77% del tasso di riferimento, ossia allo 0,847%;

- importo superiore a 5 volte ma inferiore a 6 volte (3.078,06€): 52% del tasso di riferimento, ossia lo 0,572%;
- importo superiore a 6 volte ma inferiore a 8 volte (4.104,08€): 47% del tasso di riferimento, ossia lo 0,517%;
- importo superiore a 8 volte ma inferiore a 9 volte (4.617,09€): 45% del tasso di riferimento, ossia lo 0,495% per il 2019;
- importo superiore a 9 volte il trattamento minimo: 40% del tasso di riferimento, lo 0,44%.

NESSUN BLOCCO ALLA RIVALUTAZIONE PER ENPAM - da Redazione

EnpamPrevidenza n. 2 del 16 gennaio 2019

I pensionati dell'Enpam, a differenza dei loro colleghi iscritti all'Inps e all'ex Inpdap, non subiranno interventi sul meccanismo che consente di adeguare le loro pensioni al costo della vita.

I regolamenti della Fondazione prevedono che i trattamenti vengano rivalutati ogni anno in misura pari al 75 per cento dell'indice Istat dei prezzi al consumo fino al limite di quattro volte il trattamento minimo Inps, e del 50 per cento dell'indice per la quota eccedente, senza alcun tetto.

Per fare un esempio, l'anno scorso per una pensione di 2000 euro al mese lordi l'aumento è stato di circa 200 euro all'anno.

Gli adeguamenti Enpam arriveranno appena le autorità vigilanti daranno il via libera formale, insieme a tutti gli arretrati a partire dal primo gennaio 2019.

I pensionati dell'Enpam, a differenza dei loro colleghi iscritti all'Inps e all'ex Inpdap, hanno continuato sempre a godere dell'adeguamento delle loro pensioni al costo della vita, senza subire periodi in cui questo meccanismo è stato interrotto.

Inoltre, a differenza dell'ente pubblico, Enpam non prevede una suddivisione in scaglioni che rispondono a diversi trattamenti: tutti gli assegni vengono rivalutati del 75 per cento dell'indice Istat per la prima quota fino a circa 2050 euro, mentre la quota restante viene rivalutata del 50 per cento dell'indice.

ATTENZIONE ALLE ASSENZE DAL DOMICILIO DURANTE LA REPERIBILITA' - Perdita indennità di malattia per assenza dal domicilio durante la fascia di reperibilità

da DoctorNews XII - n.10 del 17 gennaio 2019 a cura di avv. E. Grassini - www.diritto-sanitario.net

Per integrare il giustificato motivo di cui all'art. 5 l. 638/83 non è sufficiente allegare e provare di essersi recati dal medico [[continua](#)]

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/perdita-indennita-di-malattia-per-assenza-dal-domicilio-durante-la-fascia-di-reperibilita/?xrtid=RASVRATYYPALYLVTSRCSTT>

LICENZIABILE IL MEDICO TROPPO ASSENTE ANCHE SE PER MOTIVI POLITICI

Il responsabile sanitario può essere licenziato se per troppo tempo è assente dal lavoro (prestazione quantitativamente assai inferiore a quella contrattuale, senza che risultassero atti o prassi di tolle-

ranza da parte datoriale), anche se per svolgimento della propria attività politica. Le troppe assenze espongono il datore a problemi organizzativi, perdita di immagine e rischi per l'utenza, incrinando il rapporto di fiducia.

Corte di Cassazione sezione Lavoro - sentenza n. 604 del 9.10.2018 pubbl. il 14.01.2019

ORARIO DI LAVORO - DOPO 6 ORE OBBLIGATORIA LA PAUSA DI MEZZ'ORA

D.Lgs. 66/2003

Articolo 8 - Pause

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

La pausa di 30 minuti successivamente allo svolgimento di 6 ore lavorative è obbligatoria e si configura non solo come un diritto ma anche come un dovere del lavoratore.

Interessante la risposta data dall'Aran sull'obbligo tassativo anche per prestazioni eccedenti le 6 ore per un tempo limitato di alcune decine di minuti.

Orientamenti applicativi Aran CFL31

In caso di prestazione di lavoro individuale eccedente le sei ore (per un tempo limitato ad alcune decine di minuti), volta a compensare le carenze di orario che si possono determinare nell'ambito della fruizione della flessibilità dell'orario di lavoro, è obbligatorio osservare la pausa di 30 minuti, di cui all'art.26 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018?

In materia, si ritiene utile precisare che l'art.26, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in coerenza con le previsioni del D.Lgs. n.66/2003, configura la pausa come obbligatoria in presenza di una prestazione di lavoro giornaliera che ecceda le sei ore, qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata durata dell'orario di lavoro.



FEDER.S.P.eV. e MICHELE POERIO su ITALIA OGGI

Sezione editata sul settimanale nazionale ItaliaOggi7 - inserto di gennaio 2019 a cura di Cinzia Boschiero

... Proprio sul tema delle competenze, del welfare e delle sinergie tra associazioni si terrà a Firenze dal 27 aprile al primo maggio 2019 il 56° Congresso nazionale di FEDER.S.P.eV. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove - <https://www.federspev.it>) unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in

prima persona degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa. "Sono stati erogati oltre 700mila euro con la massima celerità ai richiedenti nostri associati in improvvise difficoltà finanziarie," dice il

Presidente, prof. Michele Poerio, che è anche Presidente del Forum nazionale dei Pensionati,” diamo anche ai giovani premi di studio di laurea e premi ai nostri senior per opere letterarie. I temi fondamentali della federazione sono la difesa delle pensioni dei titolari e delle vedove; fornire un aiuto materiale e morale ai pensionati, alle vedove e agli orfani; dare consulenze gratuite, previdenziali, fiscali e legali, a mezzo di esperti qualificati; attivare progetti di solidarietà tra gli iscritti, tramite la costituzione di un fondo di solidarietà e fratellanza, per l'assistenza economica a soci indigenti o alle loro famiglie, in attuazione della slogan della federazione ‘non soli, ma solidali’ e con il Forum che raccoglie ben sedici associazioni nazionali di pensionati stiamo facendo una dura battaglia contro provvedimenti iniqui”. Il Forum nazionale Pensionati e Federspev realizzano anche corsi, seminari formativi e informativi su tematiche italiane ed europee relativi a pensioni, welfare, assistenza e attivano progetti a tutela dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA - FORUM NAZIONALE DEI PENSIONATI SUL PIEDE DI GUERRA: IN AVVIO RICORSI LEGALI

Roma, 17 gennaio 2019 – Contro il cosiddetto “contributo di solidarietà” e contro il blocco della perequazione saranno avviati ben due ricorsi con azioni legali mirate da parte del Forum Nazionale dei Pensionati. E’ quanto è emerso in data odierna, presso la sede di Federspev in via Ezio 24 a Roma, in occasione del Consiglio Consultivo del Forum Nazionale dei Pensionati. Con questa legge di bilancio chi ha una pensione maggiore a 1500 euro lordi l’anno, con il nuovo meccanismo introdotto, subirà una stretta che comporterà una perdita per tutto il resto della vita da 63 € fino a 405 € lordi all’anno a partire dal 2019. Soldi persi che si vanno a sommare ai tagli dei Governi precedenti. Non si tratta di “ricchi paperoni” ma di dignitosi pensionati che portano a casa tra i 1.200 € e i 2.000 € netti al mese, dopo aver versato le tasse sulle pensioni più alte in Europa. Una pensione che sarebbe dovuta aumentare del 90% o del 75%, rispetto all’1,1% di inflazione definitiva per il 2018, viene ridotta al 77% o al 52% “Siamo uniti, determinati ed indignati. Abbiamo deciso pertanto all’unanimità che presenteremo non uno ma ben due ricorsi legali contro le recenti decisioni di questo Governo che attacca senza rispetto i cittadini e penalizza in particolare solo una categoria di cittadini, una delle più fragili, quella dei pensionati. Voglio ricordare che il Forum Nazionale dei Pensionati,” **dice il prof. Michele Poerio, Presidente del Forum Nazionale dei Pensionati, Segretario Generale CONFEDIR, Presidente Nazionale FEDER.S.P.eV**” racchiude ben 16 associazioni nazionali di pensionati ed oltre 650mila iscritti. Siamo forti solo se uniti e non stiamo combattendo solo per noi, ma anche per le generazioni che ancora lavorano e per i giovani : vogliamo difendere il Valore del Diritto e il Rispetto di chi , dopo anni di lavoro e di contribuzione allo Stato, deve poter beneficiare della sua pensione, frutto di fatiche e sacrifici professionali di una vita intera. La pensione non è una regalia, ma un diritto costituzionale, sono soldi versati in tanti anni di impegno costante nel mondo del lavoro. Nella legge di bilancio il prelievo previsto alle pensioni di importo oltre i 100mila euro annui è un vero e proprio esproprio mirato, punitivo ed ingiustificato, se non segno di un acido rancore e pura invidia sociale verso chi molto ha lavorato e molto ha guadagnato onestamente; inoltre i soldi che saranno prelevati (circa 200milioni di euro) come taglio alle pensioni elevate di circa 20mila cittadini saranno accantonati senza un fine specifico: una beffa nella beffa. Da parte del Forum Nazionale dei Pensionati è stato ribadito che è in atto di prelievo forzoso incostituzionale, un vero e proprio attacco ad una sola soglia di pensionati, e non alle pensioni d’oro dei politici. Attenzione, se lo Stato si permette di modificare un patto con i cittadini, si attua un precedente molto pericoloso per i cittadini italiani, che potrà portare in futuro ad altri prelievi ingiustificati e senza limite a danno dei diritti acquisiti ed alle legittime aspettative di altre fasce di persone, venendo meno a quello che è un affidamento e alla fiducia necessaria e dovuta tra un Governo, le istituzioni e i cittadini, principio che è la base di uno Stato di Diritto sociale oltre che costituzionale. “Abbiamo deciso anche un ricorso relativo alla

rimodulazione della perequazione: è eccessiva la perdita di potere di acquisto delle pensioni e va avanti dal 2000 a sfavore delle famiglie,” **sottolinea il prof. Michele Poerio,**” La rivalutazione delle pensioni è una questione di equità sociale. Ricordiamoci che noi pensionati, di ogni fascia, siamo attualmente l’unico saldo welfare italiano in quanto, con la crisi in atto e la mancanza di lavoro, noi, con le nostre pensioni, sosteniamo e aiutiamo sia nipoti che figli. L’Italia non ha bisogno di creare fratture tra generazioni, rancori e odio sociale, ma di creare armonia di intenti tra cittadini e imprese, opportunità di sviluppo e quindi serve una netta separazione tra assistenza e previdenza, necessitiamo di misure concrete ed urgenti per nuove opportunità occupazionali e di investimenti reali a favore di infrastrutture e di alta qualità dell’istruzione e della formazione a favore di giovani e meno giovani contro l’arroganza e l’ignoranza dilagante e pilotata, contro la falsa politica, che non sceglie per il bene del Paese a lungo termine e con coraggio, ma è sempre perennemente in campagna elettorale e guarda solo al breve termine ovvero a carpire voti disinformando e promettendo di tutto e di più solo per mantenere il proprio potere e senza fare le scelte necessarie per le generazioni presenti e future”.

**Ufficio stampa Forum Nazionale dei Pensionati – email: agency@ecpartners.it –
email: cinziaboschiero@gmail.com - tel 3389282504**